



N° PAP-01837-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 27/05/2022 al 11/06/2022

L'incaricato della pubblicazione
ENRICO MASCOLO

Citta' di Castellammare di Stabia

Citta' Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 60/2022 del 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

Il giorno 25/05/2022 alle ore 15:15, nella residenza Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, si è riunita la Commissione Straordinaria di cui all'art. 144 comma 1 D.Lgs. 267/2000, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/02/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 in data 11/03/2022, nelle persone di:

		PRESENTI	ASSENTI
Dott. RAFFAELE CANNIZZARO	Componente	P	
Dott. MAURO PASSEROTTI	Componente	P	
Dott.ssa ROSA VALENTINO	Componente	P	

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa LOREDANA LATTENE con le funzioni di cui all'art.97 del D.lgs n.267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali';

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.02.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 59 in data 11.03.2022, si è disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000 e, contestualmente, è stata nominata la Commissione straordinaria composta da:
 - Dott. Raffaele Cannizzaro – Prefetto a riposo
 - Dott. Mauro Passerotti – Viceprefetto
 - Dott.ssa Rosa Valentino – Dirigente di seconda fascia Area I
- con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione per la gestione dell'Ente, fino all'insediamento degli ordinari organi a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico connesso alle medesime cariche;

RICHIAMATA la Deliberazione commissariale n.1 del 03/03/2022 con la quale la Commissione ha adottato apposito atto di autorganizzazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, nonché la regolarità contabile;

PRESO ATTO della relazione proposta dal Dirigente di Settore;

DATO ATTO che con deliberazione n. 59 del 25.05.2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario – PEF 2022-2025, validato da parte dell'A.T.O NA3 con parere favorevole a firma del Direttore Generale EdA Napoli 3, validazione acquisita al prot. com n. 32736/2022 in data 09/05/2022 calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castellammare di Stabia e quelli dell'attuale gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) nell'ammontare complessivo di € 15.332.459,00;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2022, come dai prospetti di seguito esposti:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2022		
Tipo Utenze: DOMESTICHE		
Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022		
Dettagli		
Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	1,742612	99,718706
2	2,022291	232,67698
3	2,1944	299,156117
4	2,344997	365,635255
5	2,36651	481,973745
6	2,280455	565,072666
7	2,280455	565,072666
8	2,280455	565,072666
9	2,280455	565,072666
10	2,280455	565,072666
11	2,280455	565,072666
12	2,280455	565,072666

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022			
Tipo Utenze: NON DOMESTICHE			
Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022			
Dettagli			
	Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,... (cod. C01)	€ 1,6632	€ 3,0107
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	€ 1,2408	€ 2,2553
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... (cod. C03)	€ 1,5840	€ 2,1349
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... (cod. C04)	€ 1,9536	€ 3,1749
	4B PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE SCOPERTE (50%)	€ 0,9768	€ 1,5875

5	STABILIMENTI BALNEARI (cod. C05)	€ 1,2936	€ 2,5181
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	€ 1,5048	€ 2,7589
7	ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	€ 3,7224	€ 4,8828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	€ 2,2440	€ 4,1055
9	CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	€ 2,8776	€ 5,2660
10	OSPEDALI (cod. C10)	€ 3,1680	€ 5,4740
11	UFFICI, AGENZIE (cod. C11)	€ 2,6400	€ 4,9266
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROF... (cod. C12)	€ 2,0856	€ 3,7935
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CA... (cod. C13)	€ 2,2440	€ 4,1055
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... (cod. C14)	€ 3,9600	€ 4,8609
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FI... (cod. C15)	€ 2,4024	€ 2,7370
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURE... (cod. C16)	€ 3,4320	€ 6,8152
17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO B... (cod. C17)	€ 3,1416	€ 5,3536
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO ... (cod. C18)	€ 2,0328	€ 3,7223
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E... (cod. C19)	€ 2,6400	€ 4,9266
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON C... (cod. C20)	€ 0,00	€ 0,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PR... (cod. C21)	€ 2,4288	€ 2,7370
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTE... (cod. C22)	€ 5,2272	€ 11,1944
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERI... (cod. C23)	€ 4,4880	€ 7,4447
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	€ 5,2800	€ 7,4994
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA, ... (cod. C25)	€ 5,2800	€ 7,4994
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O... (cod. C26)	€ 5,2800	€ 7,5378
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... (cod. C27)	€ 8,2367	€ 14,1230
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	€ 5,2800	€ 10,9481
29	BANCHI DI MERCATO GENERE AL... (cod. C29)	€ 5,0160	€ 11,3039
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. C30)	€ 3,1680	€ 5,4740

2. DI DARE ATTO che:

- sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
- per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, fra le quali quella contenuta nell'articolo 38-bis, che dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni;
- l'esazione del tributo per l'anno 2022 avverrà in 4 rate alle seguenti scadenze:

- ✓ **31.07.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- ✓ **30.09.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- ✓ **30.11.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- ✓ **31.01.2023** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);

3. DI PRECISARE che gli avvisi di omesso o parziale versamento con addebito delle spese di notifica, il cui pagamento dovrà avvenire nel massimo di n. due rate da versare entro 60 giorni dalla notifica, saranno notificati - da parte del Concessionario della riscossione - ai soli contribuenti che non hanno ottemperato al versamento di una o più rate (anche in parte) entro 60 giorni dall'ultima scadenza.

4. DI STABILIRE che la riduzione tariffaria per le utenze domestiche e non domestiche, come in premessa identificate, verrà attuata per l'anno 2022 con le seguenti modalità:

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:

Per quanto concerne le Utenze Domestiche, saranno applicate le riduzioni previste dal nuovo regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti Tari approvato con precedente deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, con riferimento al valore dell'indice ISEE sulla base dei scaglioni/criteri in esso indicati, proposte all'art. 27 ad oggetto "*Agevolazioni per nuclei familiari disagiati*" contenente la norma regolamentare di cui trattasi;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, la riduzione tariffaria sarà operata come di seguito indicata:

- 1) Sgravio per la categoria "**Luoghi di culto**" sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti a supporto dell'attività di culto, evangelizzazione, catechismo, attività pastorali, ad eccezione delle case canoniche;
- 2) Sgravio per la categoria "**Associazioni**" sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici).

4. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, inclusa la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge n. 147/2013, entra in vigore dal 1° gennaio 2022;

6. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Documento di Consultazione

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria
RAFFAELE CANNIZZARO
MAURO PASSEROTTI
ROSA VALENTINO

Segretario Generale
LOREDANA LATTENE

Documento di Consultazione



Firmato da
LOREDANA LATTENE
27/05/2022 12:46:34



Firmato da
Raffaele Cannizzaro
27/05/2022 13:06:28



Firmato da
Mauro Passerotti
27/05/2022 13:07:38



Firmato da
Rosa Valentino
27/05/2022 13:08:42

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio Di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe") convertito nella Legge n. 25 del 2022, ha previsto che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- il "DL aiuti" n.50/2022 pubblicato in G.U. n. 114 del 17/05/2022 ha previsto una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti), fissato dal "DL milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno, a quello del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, quando quest'ultimo risulta prorogato ad una data successiva al 30 aprile;
- l'art.43, comma 11 del richiamato D.L. n.50/2022 testualmente recita: " *All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*

«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- di conseguenza per il corrente anno il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è previsto entro il termine del 31 maggio;

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014;
- il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013, per cui a partire dal 01/01/2014, trova applicazione l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)";

PRESO ATTO che, in tema di approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina dell'Autorità del 04 novembre 2021, 2/2021 - DRIF di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell' MTR del primo periodo regolatorio;
- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/RIF), il quale stabilisce che:

1) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

2) il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8 della citata deliberazione n.363/2021, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO pertanto che ARERA, ha definito la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, articolandola nelle seguenti fasi:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF, determinato secondo MTR-2, nonché i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e preso atto pertanto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni fornite da ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RAMMENTATO CHE:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO CHE:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 28/3/2019 ha approvato il Piano Economico Finanziario per il servizio di igiene urbana per l'anno 2019, approvando con lo stesso provvedimento le tariffe TARI per l'anno 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell'08/06/2020 l'Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020 "Decreto Cura Italia", ha confermato per l'anno 2020 le stesse tariffe dell'anno 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2020 è stato approvato il Piano Economico Finanziario - PEF 2020 i cui costi hanno consentito di mantenere invariate, per l'anno 2020, le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'08.06.2020, mantenendo gli equilibri economici del Bilancio di Previsione 2020 e la relativa copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/07/2021 sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2021, confermando, sulla base del PEF 2021 validato dall'ATO NA3 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2021, le stesse tariffe Tari vigenti per l'anno 2020;
- all'articolo 7 deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione del PEF stabilendo, tra l'altro, che:
 - ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
 - il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
 - la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
 - l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - a tal fine con pec in data 14/04/2022 prot. com. n. 27405/2022, si è provveduto a trasmettere all' A.T.O NA3 la seguente documentazione per la validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Castellammare di Stabia:

1. Modello_RDT_MTR2_Comune;
2. Relazione di accompagnamento dell'Ente;
3. Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;
4. Validazione PEF anno 2020 e 2021 e relative delibere di Consiglio Comunale;
5. Delibere di Consiglio Comunale di conferma tariffe TARI anno 2020 e 2021;
 - con separata deliberazione, è stato approvato il Piano Economico Finanziario – PEF 2022-2025 del Comune di Castellammare di Stabia, validato da parte dell'A.T.O NA3 con parere favorevole a firma del Direttore Generale EdA Napoli 3, validazione acquisita al prot. com n. 32736/2022 in data 09/05/2022 calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castellammare di Stabia e quelli dell'attuale gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti - MTR-2 nell'ammontare complessivo di €15.332.459,00;
 - sulla base del PEF 2022-2025, nel rispetto dell'iter procedurale di approvazione e validato dall'A.T.O NA3, si ritiene di approvare per l'anno 2022 le tariffe come dai prospetti di seguito esposti;
 - tale manovra tributaria comporta sia l'invarianza del gettito che degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022;
 - le tariffe approvate per l'anno 2022, tengono anche conto dell'espletamento dell'attuale servizio di raccolta sulla base del Piano rifiuti precedente, e sono di seguito indicate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022		
<i>Tipo Utenze: DOMESTICHE</i>		
<i>Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022</i>		
Dettagli		
Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	1,742612	99,718706
2	2,022291	232,67698
3	2,1944	299,156117
4	2,344997	365,635255
5	2,36651	481,973745
6	2,280455	565,072666
7	2,280455	565,072666
8	2,280455	565,072666
9	2,280455	565,072666

10	2,280455	565,072666
11	2,280455	565,072666
12	2,280455	565,072666

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022			
<i>Tipo UtENZE: NON DOMESTICHE</i>			
<i>Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022</i>			
Dettagli			
	Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,... (cod. C01)	€ 1,6632	€ 3,0107
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	€ 1,2408	€ 2,2553
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... (cod. C03)	€ 1,5840	€ 2,1349
	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... (cod. C04)	€ 1,9536	€ 3,1749
4	4B PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE SCOPERTE (50%)	€ 0,9768	€ 1,5875
5	STABILIMENTI BALNEARI (cod. C05)	€ 1,2936	€ 2,5181
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	€ 1,5048	€ 2,7589
7	ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	€ 3,7224	€ 4,8828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	€ 2,2440	€ 4,1055
9	CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	€ 2,8776	€ 5,2660
10	OSPEDALI (cod. C10)	€ 3,1680	€ 5,4740
11	UFFICI, AGENZIE (cod. C11)	€ 2,6400	€ 4,9266
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROF... (cod. C12)	€ 2,0856	€ 3,7935
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CA... (cod. C13)	€ 2,2440	€ 4,1055
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... (cod. C14)	€ 3,9600	€ 4,8609
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FI... (cod. C15)	€ 2,4024	€ 2,7370
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURE... (cod. C16)	€ 3,4320	€ 6,8152
17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO B... (cod. C17)	€ 3,1416	€ 5,3536
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO ... (cod. C18)	€ 2,0328	€ 3,7223
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E... (cod. C19)	€ 2,6400	€ 4,9266
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON C... (cod. C20)	€ 0,00	€ 0,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PR... (cod. C21)	€ 2,4288	€ 2,7370
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTE... (cod. C22)	€ 5,2272	€ 11,1944
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERI... (cod. C23)	€ 4,4880	€ 7,4447
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	€ 5,2800	€ 7,4994
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA, ... (cod. C25)	€ 5,2800	€ 7,4994
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O... (cod. C26)	€ 5,2800	€ 7,5378
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... (cod. C27)	€ 8,2367	€ 14,1230
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	€ 5,2800	€ 10,9481

29	BANCHI DI MERCATO GENERE AL... (cod. C29)	€ 5,0160	€ 11,3039
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB (cod. C30)	€ 3,1680	€ 5,4740

- con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe, è stato altresì stabilito che:
 1. è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
 2. ai sensi dell'art. 21, comma 2 del nuovo Regolamento sulla Tassa dei Rifiuti Tari, la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

AGEVOLAZIONI

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria derivata dal contagio da COVID-19, sembrerebbe essere rientrata alla normalità;

PRECISATO che le agevolazioni applicate negli anni 2020 e 2021 hanno avuto efficacia limitata nel tempo essendo state finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO pertanto opportuno reintrodurre gli interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, già in precedenza vigenti ovvero:

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:

VISTO l'art. 27 del nuovo regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti Tari approvato con precedente deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto "*Agevolazioni per nuclei familiari disagiati*" contenente la norma regolamentare di cui trattasi;

DATO ATTO che, per quanto concerne le Utenze Domestiche, si ritiene opportuno applicare le richiamate agevolazioni previste già dal vigente Regolamento Comunale e riproposte con il nuovo, con riferimento al valore dell'indice ISEE sulla base dei scaglioni/criteri in esso indicati;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le Utenze non Domestiche sono i seguenti:

- 1) Sgravo per la categoria "**Luoghi di culto**" sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti a supporto dell'attività di culto, evangelizzazione, catechismo, attività pastorali, ad eccezione delle case canoniche;
- 2) Sgravo per la categoria "**Associazioni**", senza scopo di lucro, sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici).

COPERTURA FINANZIARIA

VERIFICATO CHE le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI, in particolare:

- l'importo delle agevolazioni per le utenze domestiche è stato stimato nella misura di € 250.000,00 in considerazione del trend storico al momento non stimabile in maniera puntuale;
- l'importo delle agevolazioni per le utenze non domestiche, dai dati delle elaborazioni fornite d'intesa con il Concessionario Soget Spa, sono stimate in € 15.000,00 (per i mesi sopra indicati);

Le agevolazioni complessive per le utenze domestiche e non domestiche, sono finanziate con fondi a carico del Bilancio di Previsione 2022-2024. Al finanziamento di tali agevolazioni si provvederà con fondi a carico del Bilancio 2022-2024 per € 50.000,00 e per la differenza di €. 215.000,00 con successiva variazione di bilancio, in sede di Riaccertamento ordinario dei residui /variazione di esigibilità , re imputando le disponibilità finanziarie vincolate 2021;

SCADENZE RATE

PRESO ATTO che il versamento della TARI per l'anno 2022 è stabilito in 4 rate alle seguenti scadenze:

- **31.07. 2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **30.09.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **30.11.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **31.01.2023** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);

DATO ATTO che la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

TEFA PROVINCIALE

Per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, fra le quali quella contenuta nell'articolo 38-bis, il quale dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell' art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica da parte del Dirigente del Settore Finanziario ;

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione delle tariffe che disciplinano i tributi comunali;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.02.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 59 in data 11.03.2022, si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000 e, contestualmente, è stata nominata la Commissione Straordinaria competente, con i poteri del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 116/2020 di modifica del D.lgs n. 152/2006;
- il Decreto-Legge n. 41/2021;
- la vigente disciplina in materia;

**TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI PRECEDE
SI PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

1.DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO CHE:

- con separata deliberazione è stato approvato il Piano Economico Finanziario – PEF 2022-2025, validato da parte dell'A.T.O NA3 con parere favorevole a firma del Direttore Generale EdA Napoli 3, validazione acquisita al prot. com n. 32736/2022 in data 09/05/2022 calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castellammare di

Stabia e quelli dell'attuale gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) nell'ammontare complessivo di € 15.332.459,00;

- sulla base del PEF 2022-2025, predisposto nel rispetto dell'iter procedurale di approvazione, come ampiamente riportato nella parte premessa del presente provvedimento, e validato dall'A.T.O NA3, si ritiene di approvare per l'anno 2022 le tariffe come dai prospetti di seguito esposti, tariffe;
- tale manovra tributaria comporta sia l'invarianza del gettito che degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022;

3. DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe della TARI, che tengono anche conto dell'espletamento dell'attuale servizio di raccolta sulla base del Piano rifiuti precedente, come dai prospetti di seguito esposti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022		
<i>Tipo Utenze: DOMESTICHE</i>		
<i>Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022</i>		
Dettagli		
Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	1,742612	99,718706
2	2,022291	232,67698
3	2,1944	299,156117
4	2,344997	365,635255
5	2,36651	481,973745
6	2,280455	565,072666
7	2,280455	565,072666
8	2,280455	565,072666
9	2,280455	565,072666
10	2,280455	565,072666
11	2,280455	565,072666
12	2,280455	565,072666

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022	
---	--

Tipo Utenze: NON DOMESTICHE			
Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022			
Dettagli			
	Nucleo Fam. (NF)	TF/mq	TV/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,... (cod. C01)	€ 1,6632	€ 3,0107
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. C02)	€ 1,2408	€ 2,2553
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... (cod. C03)	€ 1,5840	€ 2,1349
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... (cod. C04)	€ 1,9536	€ 3,1749
	4B PONTILI PER ORMEGGIO E IMBARCAZIONI ED AREE SCOPERTE (50%)	€ 0,9768	€ 1,5875
5	STABILIMENTI BALNEARI (cod. C05)	€ 1,2936	€ 2,5181
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. C06)	€ 1,5048	€ 2,7589
7	ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. C07)	€ 3,7224	€ 4,8828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. C08)	€ 2,2440	€ 4,1055
9	CASE DI CURA E RIPOSO (cod. C09)	€ 2,8776	€ 5,2660
10	OSPEDALI (cod. C10)	€ 3,1680	€ 5,4740
11	UFFICI, AGENZIE (cod. C11)	€ 2,6400	€ 4,9266
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROF... (cod. C12)	€ 2,0856	€ 3,7935
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CA... (cod. C13)	€ 2,2440	€ 4,1055
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... (cod. C14)	€ 3,9600	€ 4,8609
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FI... (cod. C15)	€ 2,4024	€ 2,7370
16	BANCHI DI MERCATO BENI DURE... (cod. C16)	€ 3,4320	€ 6,8152
17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO B... (cod. C17)	€ 3,1416	€ 5,3536
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO ... (cod. C18)	€ 2,0328	€ 3,7223
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, E... (cod. C19)	€ 2,6400	€ 4,9266
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON C... (cod. C20)	€ 0,00	€ 0,00
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PR... (cod. C21)	€ 2,4288	€ 2,7370
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTE... (cod. C22)	€ 5,2272	€ 11,1944
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERI... (cod. C23)	€ 4,4880	€ 7,4447
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. C24)	€ 5,2800	€ 7,4994
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA, ... (cod. C25)	€ 5,2800	€ 7,4994
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O... (cod. C26)	€ 5,2800	€ 7,5378
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... (cod. C27)	€ 8,2367	€ 14,1230
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. C28)	€ 5,2800	€ 10,9481
29	BANCHI DI MERCATO GENERE AL... (cod. C29)	€ 5,0160	€ 11,3039
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB (cod. C30)	€ 3,1680	€ 5,4740

4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

5. DI DARE ATTO che, per effetto delle modifiche contenute all'interno della Legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019), sono diventate operative le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare, fra le quali quella contenuta nell'articolo 38-bis, che dispone che il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, stabilito aprioristicamente

nella misura del 5%, sia decurtato direttamente dall'Agenzia delle Entrate dagli importi pagati dai contribuenti a titolo di TARI e, successivamente, riversato direttamente alle Province, al netto dell'aggio spettante ai Comuni;

6. DI DARE ATTO che l'esazione del tributo per l'anno 2022 avverrà in 4 rate alle seguenti scadenze:

- **31.07.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **30.09.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **30.11.2022** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);
- **31.01.2023** (rata riscossa e calcolata tenendo conto delle tariffe 2022);

7. DI STABILIRE che verranno notificati da parte del Concessionario della riscossione, ai soli contribuenti che non hanno versato una o più rate (anche in parte) entro 60 giorni l'ultima scadenza, gli avvisi di omesso (o parziale) versamento con addebito delle spese di notifica con pagamento in MASSIMO DI DUE RATE DA PAGARE ENTRO 60 giorni dalla notifica (30 GIORNI A DISTANZA);

8. DI STABILIRE che la riduzione tariffaria per le utenze domestiche e non domestiche, come in premessa identificate, viene attuata nel seguente modo per l'anno 2022:

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:

Per quanto concerne le Utenze Domestiche, saranno applicate le riduzioni previste dal nuovo regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti Tari approvato con precedente deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale con riferimento al valore dell'indice ISEE sulla base dei scaglioni/criteri in esso indicati, proposte all'art. 27 ad oggetto "*Agevolazioni per nuclei familiari disagiati*" contenente la norma regolamentare di cui trattasi;

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, la riduzione tariffaria sarà operata come di seguito indicata:

- 1) Sgravo per la categoria "**Luoghi di culto**" sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici) per i soli locali adibiti a supporto dell'attività di culto, evangelizzazione, catechismo, attività pastorali, ad eccezione delle case canoniche;
- 2) Sgravo per la categoria "**Associazioni**" sull'importo complessivo annuale a ruolo, quantificato e rapportato a mesi 12 (dodici).

9. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

10. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto delle agevolazioni applicate con successiva variazione di bilancio;

11. DI DISPORRE CHE idonea pubblicità di quanto sopra venga data mediante pubblicazione sul sito web dell'ente;

12. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2022;

13. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT. ANTONIO VERDOLIVA**

Documento di Consultazione



Citta' di Castellammare di Stabia

Citta' Metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N° 66/2022 del 24/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Castellammare di Stabia, 24/05/2022

Documento di Consultazione



Citta' di Castellammare di Stabia

Citta' Metropolitana di Napoli

Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N° 66/2022 del 24/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Castellammare di Stabia, 24/05/2022

Documento di Consultazione